

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Regolamento di competenza d'ufficio in appello

A differenza del regolamento di competenza ad istanza di parte, quello d'ufficio è strutturato non già come un mezzo d'impugnazione, ma come uno strumento volto a sollecitare l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell'affare, in via interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, e per la cui proponibilità non si richiede dunque che l'atto che vi abbia dato luogo sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. o con il regolamento ad istanza di parte; esso è pertanto compatibile anche con il procedimento di cui all'art. 720-bis c.p.c., indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in caso di apertura della amministrazione di sostegno, si procede alla designazione, alla sostituzione o alla revoca della nomina della persona chiamata ad esercitare le funzioni di amministratore. Il regolamento d'ufficio non può considerarsi precluso neppure dalla circostanza che il conflitto di competenza non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell'impugnazione dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta l'inammissibilità, risultando comunque idonea all'instaurazione di un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente

attraverso il meccanismo della translatio iudicii; qualora pertanto il giudice adito in sede d'impugnazione abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente, la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a questo ultimo, in caso di dissenso, di richiedere alla Corte di Cassazione una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento previsto dall'[art. 45 c.p.c.](#)

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.6.2019, n. 15925

...omissis...

Fatti di causa

Con ordinanza del 3 maggio 2018, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza in ordine al reclamo proposto da *omissis* avverso il decreto emesso il 26 luglio 2017, con cui il Giudice tutelare del medesimo Tribunale, nel disporre l'amministrazione di sostegno in favore di *omissis*, fratello della reclamante, aveva nominato amministratore l'Avv. *omissis*.

A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d'appello di Palermo, dichiarata competente dalla predetta ordinanza, con ordinanza del 23 ottobre 2018, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rilevando che il provvedimento impugnato è stato censurato nella parte concernente la scelta della persona dell'amministratore, la quale non ha carattere decisorio, ma meramente gestionale, con la conseguenza che non è reclamabile dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c., ma dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 379 c.p.c. Ha ritenuto ininfluenza, a tal fine, la circostanza che la predetta scelta sia contenuta nel provvedimento che ha disposto l'amministrazione di sostegno, osservando che nell'ordinamento vigente non si rinviene un principio assoluto che imponga l'assoggettamento al medesimo regime d'impugnazione di statuizioni diverse contenute nel medesimo provvedimento giurisdizionale.

Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

Preliminarmente, si osserva che, a differenza del regolamento ad istanza di parte, quello d'ufficio è strutturato non già come un mezzo d'impugnazione, ma come uno strumento volto a sollecitare l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell'affare, in via interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, e per la cui proponibilità non si richiede dunque che l'atto che vi abbia dato luogo sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. o con il regolamento ad istanza di parte (cfr. Cass., Sez. VI, 11/04/2013, n. 8875; Cass., Sez. I, 22/09/2005, n. 18639); esso è pertanto compatibile anche con il procedimento di cui all'art. 720-bis c.p.c., indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in caso di apertura della amministrazione di sostegno, si procede alla designazione, alla sostituzione o alla revoca della nomina della persona chiamata ad esercitare le funzioni di amministratore (cfr. Cass., Sez. I, 28/09/2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2895). Il regolamento d'ufficio non può considerarsi precluso neppure dalla circostanza che il conflitto di competenza non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell'impugnazione dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta l'inammissibilità, risultando comunque idonea all'instaurazione di un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (cfr. Cass., Sez. Un., 14/09/2016, n. 18121; Cass., Sez. VI, 3/04/2018, n. 8155; Cass., Sez. III, 16/10/2017, n. 24274); qualora

pertanto, come nella specie, il giudice adito in sede d'impugnazione abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente, la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a questo ultimo, in caso di dissenso, di richiedere a questa Corte regolatrice una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento previsto dall'art. 45 c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass., Sez. VI, 12/12/2018, n. 32071).

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione del giudice competente in ordine al reclamo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d'interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario (cfr. Cass., Sez. I, 28/09/2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2985; Cass., Sez. VI, 9/03/2015, n. 4701; 23/06/2011, n. 13747), circoscrivendo ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, l'applicabilità dell'art. 720-bis c.p.c., che ne prevede l'impugnabilità dinanzi alla corte d'appello, e riconoscendo agli altri, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l'inquadramento nell'art. 374 c.c. e ss., richiamati dall'art. 411 c.c., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 739 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2017, n. 784; Cass., Sez. VI, 29/10/2012, n. 18634).

Alla seconda categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell'amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi; nessun rilievo può assumere, in proposito, l'eventualità che tale individuazione abbia luogo contestualmente all'apertura della procedura e con il medesimo provvedimento, dovendosi in tal caso distinguere, nell'ambito di quest'ultimo, le determinazioni adottate dal giudice tutelare in ordine rispettivamente alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità di attuazione della stessa, assoggettate a differenti regimi con riguardo sia alla individuazione del giudice competente per il reclamo che alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di quest'ultimo.

Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, le doglianze proposte con il reclamo non hanno ad oggetto l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata concordemente riconosciuta dalle parti, ma l'individuazione della persona incaricata di coadiuvare il beneficiario nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, avendo la reclamante contestato la scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare, peraltro compiutamente giustificata dal decreto impugnato con la situazione di conflitto palesemente in atto tra i più stretti congiunti e la conseguente necessità d'investire dell'ufficio un soggetto diverso dagli stessi. Non può dunque condividersi l'affermazione del Tribunale di Palermo, secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d'appello, competente ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c., in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto avente ad oggetto la designazione dell'amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto dell'incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere gli atti contemplati nel decreto.

La competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell'amministratore di sostegno va pertanto riconosciuta al Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del procedimento.

La proposizione d'ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge; dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza; in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs.n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com